

Emendamento al decreto legge 27 giugno 2012 n. 87

A.S. 3382

Concernente “misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento delle imprese nel settore bancario

Breve relazione

Il decreto legge 27.06.2012 n. 87, all’art. 4, lettera a 2) prevede la non applicabilità al personale delle agenzie fiscali dell’art. 17 bis del decreto legislativo 165/2001.

In buona sostanza è preclusa a detto personale la possibilità di accedere, come tutti gli altri dipendenti pubblici, Regioni comprese, alla vicedirigenza, quale serbatoio professionale e naturale per l’accesso alla dirigenza, destinata alle carriere ex direttiva.

Quanto precede per consentire al vertice politico-amministrativo delle dette Agenzie di assegnare gli incarichi temporanei della dirigenza, ai dipendenti della “terza area” in cui sono frammisti ex personale direttivo, provvisto di laurea e altro personale, pervenuto nell’area stessa nei più disparati e spesso discutibili sistemi.

Al di là delle procedure selettive previste nell’art. 4 per l’accesso ai posti dirigenziali, è proprio su detti criteri vaghi e incerti che si incentra la nostra perplessità, anche a causa delle analoghe procedure fin qui seguite, censurabili, come è noto, sotto il profilo della imparzialità dell’Amministrazione.

Viene proposto pertanto il seguente emendamento:

Art. 4 lettera a punto 2)

La frase “da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell’area stessa”

Va sostituita con la seguente:

“da affidare a personale già destinatario dell’art. 17 bis del decreto legislativo n. 165/2001”

Di conseguenza va eliminata la frase:

“Nei confronti delle Amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l’art. 17 bis del decreto legislativo n. 165/2001